

REGOLAMENTO

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE E ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE CON CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE, AI SENSI DELL'ART 37 D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020

Approvato dalla Giunta camerale con delibera del 20/02/2023, sottoposta a ratifica del Consiglio

LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

- Visto l'art. 3-bis c. 1 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che dispone: "... i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..." e l'art. 6 bis che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);
- Visto l'art. 5 bis c. 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";
- Visti l'art. 16 c. 6 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e l'art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 – così come modificati dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel Registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Vista la direttiva del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 volta ad assicurare che le imprese di cui al punto precedente si muniscano di un indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale), lo iscrivano nel Registro delle imprese e lo mantengano attivo;
- Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;
- Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 sono adottate "al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 82/2005, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";
- Visto l'art. 16 c. 6 bis D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore";
- Visto l'art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..." – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 c. 3 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- Visto l'art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Considerato che, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, per i procedimenti di assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società, si ritiene che gli obblighi di notificazione previsti dalla normativa possano essere soddisfatti con modalità semplificata, sulla base del predetto art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio all'Albo camerale online, con possibilità di consultazione nella sezione del sito web camerale del Registro delle imprese dedicata al domicilio digitale, senza esporre l'amministrazione a procedimenti "particolarmente gravosi";
- Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";
- Valutata l'opportunità per tutto quanto non espressamente previsto dalla legge e per quanto previsto dalla procedura informatica delineata dal gestore di definire regole di dettaglio per dare attuazione all'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, per regolare le modalità di avvio del procedimento e della relativa comunicazione;
- Visto lo schema di regolamento proposto da Unioncamere Nazionale;
- Visto l'art. 11 della L. 580/1993 e s.m.i., ripreso dall'art. 11 dello Statuto della Camera di commercio di Cuneo che prevede che gli atti regolamentari ad efficacia esterna siano approvati dal Consiglio.

DISPONE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Albo camerale online” – presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della L. n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 c. 6 bis D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e dall’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del Registro delle imprese in base agli artt. 16 c. 6 bis D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 c. 6 bis D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e dall’art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del Registro delle imprese;
- h) “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- i) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del Registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della L. n. 580/1993;

- l) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di commercio di Cuneo;
- m) “Ufficio del Registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la Camera di commercio dall’art. 8 c. 1 della L. n. 580/1993, che provvede alla tenuta del Registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d’ufficio dei domicili digitali

1. L’ufficio del Registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli art. 5 c. 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e art. 16 c. 6 bis n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3 - Procedimento di cancellazione d’ufficio del domicilio digitale inattivo e/o non univoco

1. La cancellazione massiva d’ufficio dei domicili digitali inattivi e/o non univoci alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
 - a) estrazione automatizzata e verifica degli elenchi di imprese individuali e società con un domicilio digitale iscritto al Registro delle imprese inattivo e/o non univoco;
 - b) comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale, finalizzata ad invitare, nel termine di 30 giorni, le imprese individuali e le società a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità individuate all’art. 5 c. 1.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, l’ufficio verifica l’eventuale adempimento da parte di soggetti obbligati. Il procedimento nei confronti dei soggetti adempienti è archiviato ai sensi dell’art. 6.
3. Nel caso di mancata regolarizzazione da parte dell’impresa, il procedimento si conclude con l’iscrizione in visura della determinazione del Conservatore di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo pec.

Art. 4 - Procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione

1. L’assegnazione massiva d’ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di un domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese;
 - b) comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, con le modalità di cui all'art. 5 c. 1, e contestuale diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione per le imprese individuali;
 - c) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine di 30 (trenta) giorni;
 - d) determinazione del Conservatore del Registro delle imprese di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale che individua l'elenco finale delle imprese individuali e delle società destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lett. f);
 - e) assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 c. 6 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e dall'art. 5 c. 2 del n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020;
 - f) iscrizione massiva dei domicili digitali nel Registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub e) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio.
2. Contestualmente a quanto indicato sub f), emissione massiva del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. I procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 hanno avvio con la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese.
2. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Art. 6 - Conclusione dei procedimenti e termini

1. Il procedimento di cancellazione massivo dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

- a) con la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese mediante l'evasione del relativo protocollo d'ufficio con modalità massive;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese con apposita pratica telematica nelle more del procedimento d'ufficio.
2. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
- a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese mediante l'evasione del protocollo aperto d'ufficio, con modalità massive e contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 punto 2;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese con apposita pratica telematica nelle more del procedimento d'ufficio.
3. I procedimenti descritti negli artt. 3 e 4 si concludono entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento al netto dei termini assegnati per legge all'impresa per regolarizzare la propria posizione.

Art. 7 - Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali e delle società.

Art. 8 - Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento di cancellazione e di iscrizione del domicilio digitale è il Conservatore. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel Registro delle imprese e l'emissione del verbale sanzionatorio.
2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione nel Registro delle imprese è compiuta dal Gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del Registro delle imprese.
3. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi del procedimento massivo, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali, l'archiviazione del procedimento e l'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 9 - Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa dal Registro imprese il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per un anno, decorso tale termine viene disattivato.
2. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi con apposita domanda telematica il proprio domicilio digitale.
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma l'impresa può continuare ad accedere ai contenuti attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore per un periodo limitato di tempo (180 gg), decorso il quale vi è l'indisponibilità di accesso.

Art. 10 - Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di commercio di Cuneo adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 35 c. 4 dello Statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo camerale online. Ai sensi del D.Lgs 33/2013 sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.